

Linee di indirizzo per l'estensione della durata del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria concesso dalle Amministrazioni comunali per l'adeguamento degli impianti natatori ai sensi dell'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008.

Le presenti *Linee di indirizzo* si applicano agli impianti natatori, pubblici e privati, appartenenti, sulla base del criterio della loro destinazione, alla categoria "A", classi "A1" e "A4", i cui titolari, già in possesso, ai sensi delle DGR n. 189 del 04/03/2013, n. 414 del 19/04/2016 e n. 393 del 10/04/2017, di nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria rilasciato dal Sindaco del Comune competente, non hanno potuto portare a termine i lavori previsti nel Piano di adeguamento di cui all'art. 18, comma 2, del Regolamento regionale n. 2 del 01 aprile 2008.

a) Richiesta di estensione del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria

Il titolare di un impianto natatorio, pubblico o privato, appartenente, in base alla sua destinazione, alla categoria "A", classi "A1" e "A4", che non ha, entro la data del 09 aprile 2019, portato a termine i lavori previsti nel Piano di adeguamento, **è tenuto a presentare al Sindaco** del competente comune, una **istanza per l'estensione del precedente nulla osta** all'esercizio temporaneo dell'attività.

L'istanza di estensione del nulla osta, che deve pervenire al Sindaco entro la data del 30 giugno 2019, deve contenere:

- la denominazione e l'ubicazione della struttura,
- il nominativo del titolare e, se diverso, anche quello del responsabile della piscina,
- l'anno di inizio dell'attività dell'impianto,
- le motivazioni che sono all'origine del mancato (totale o parziale) adeguamento,
- le misure strutturali e/o gestionali già adottate,
- il piano dei lavori ulteriori da realizzare,
- l'indicazione dei tempi previsti per la ultimazione dei lavori che non potranno superare il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2020.

All'istanza di estensione del nulla osta i titolari degli impianti natatori sono tenuti ad allegare:

- copia del nulla osta rilasciato dal Sindaco del Comune competente ai sensi delle DGR n. 189 del 04/03/2013, n. 414 del 19/04/2016 e n. 393 del 10/04/2017,
- copia del Piano di adeguamento,
- relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori previsti nel Piano di adeguamento nonché degli ulteriori interventi strutturali e/o gestionali e del termine ultimo previsto per il completamento dei lavori di adeguamento della struttura alle norme vigenti, che non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2020.

b) Ricezione dell'istanza da parte delle Amministrazioni comunali

Ricevuta, da parte del titolare dell'impianto natatorio, l'istanza per l'estensione del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività, **il Sindaco inoltra** al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio una formale **richiesta di parere finalizzato ad accertare le condizioni igienico-sanitarie dell'impianto** (ai sensi dall'art. 18, comma 3, del Regolamento Regionale).

c) Formulazione del parere igienico-sanitario

Ricevuta la richiesta da parte del Sindaco al fine dell'estensione del nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria, **il Servizio "Igiene e Sanità Pubblica"** (da ora il Servizio) del

Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio, ***predispone il parere igienico-sanitario.***

A tal fine, il Servizio, in corso di sopralluogo, accerta:

- la corretta tenuta da parte del titolare/gestore della documentazione prevista dalle vigenti normative,
- il livello di osservanza, da parte del titolare e/o del gestore dell'impianto, delle norme vigenti,
- la conformità dei lavori alle misure contenute nel Piano di adeguamento e il grado di avanzamento dei lavori.

In particolare l'azione di controllo è tesa a verificare se gli impianti e le misure adottate risultano congrui ad assicurare che:

- i valori relativi alla qualità dell'acqua risultino, in ogni momento di funzionamento dell'impianto, conformi a quanto previsto agli artt. 7 e 9 del Regolamento Regionale relativamente ai requisiti - fisici, chimici e microbiologici - delle acque utilizzate, alle modalità di controllo e alla relativa strumentazione tecnica, alle sostanze impiegate per il trattamento dell'acqua;
- la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua, qualunque sia la soluzione tecnica adottata, sia proporzionata al volume contenuto nella/e vasca/he e al carico inquinante conseguente alla sua utilizzazione;
- lo svolgimento dell'attività natatoria non metta, in alcun modo, a rischio la salute e l'incolumità delle persone e sia realizzato, nelle forme e nelle modalità previste per ogni classe di piscina, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza dei fruitori dell'impianto;
- la disponibilità di spogliatoi, docce e servizi igienici, tenendo conto delle differenze di genere e delle esigenze di utenti con ridotta e/o impedita capacità motoria, sia congrua con il numero di bagnanti che effettivamente frequentano l'impianto e la loro fruizione non rappresenti alcun rischio per la salute, l'incolumità e la sicurezza dei frequentatori;
- la disponibilità, per le piscine appartenenti alla classe A1, di strutture, di materiali per la medicazione e di strumenti per il primo soccorso, siano commisurati alle esigenze di garantire, nell'immediato, interventi appropriati alle diverse situazioni patologiche e, subito dopo, di attivare, nel più breve tempo possibile, la catena del soccorso professionale.

Il Servizio, formula il parere igienico-sanitario, applicando, se ritenuto necessario, una riduzione del numero massimo di bagnanti e/o ulteriori prescrizioni in rapporto alle carenze accertate dell'impianto.

Il Servizio, infine, inoltra al Sindaco, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il parere di cui sopra corredato dalle prescrizioni atte al superamento delle carenze accertate.

d) Concessione del nulla osta da parte del Sindaco in qualità di Autorità sanitaria locale

Il Sindaco, in funzione di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, sulla base delle motivazioni addotte per il mancato adeguamento dell'impianto natatorio e del parere igienico-sanitario di cui sopra, con proprio provvedimento amministrativo, ***può concedere***, al titolare della struttura che ne ha fatto richiesta, ***l'estensione del precedente nulla osta all'esercizio temporaneo dell'attività natatoria*** per il tempo sufficiente alla ultimazione dei lavori e, comunque, non oltre il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2020.

Al termine del periodo concesso, ***l'Amministrazione comunale***, anche avvalendosi dei competenti Servizi della ASL, ***verifica l'ottemperanza***, da parte del titolare della struttura, ***alle misure previste nel nulla osta*** e nel caso di accertamento di violazioni applica le relative sanzioni di cui all'art. 204 della legge regionale n. 11 del 09/04/2015.